

**DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012
477/2012/A**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI COPERTURA
DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ACQUIRENTE UNICO S.P.A., RELATIVI AL SERVIZIO
CONCILIAZIONE CLIENTI ENERGIA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2012

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 come successivamente modificata ed integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11) e in particolare l'articolo 44, comma 4;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 e s.m.i, istitutiva dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, GOP 42/09 con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di avvalimento, da parte dell'Autorità, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici) e Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico), ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09) e s.m.i., con la quale è stato approvato il Disciplinare di avvalimento, da parte dell'Autorità, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici) e Acquirente Unico, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della citata legge 99/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com), recante istituzione del Servizio conciliazione clienti energia (di seguito: Servizio conciliazione) e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione ;
- la deliberazione dell'Autorità, 15 novembre 2012, 475/2012/E/com, che integra e modifica la deliberazione 260/2012/E/com;

- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com (di seguito: deliberazione 476/2012/E/com) di approvazione del progetto operativo;
- la lettera dell'Amministratore Delegato di Acquirente Unico del 26 settembre 2012 (prot. Autorità n. 030018 del 1 ottobre 2012 (di seguito: lettera del 26 settembre 2012) avente a oggetto "Proposta di Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. relativi al Servizio Conciliazione Clienti Energia di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 260/2012/E/com" (di seguito: Regolamento).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (dal 18 novembre 2009 Gestore dei servizi energetici S.p.A.) ed Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- l'articolo 27, comma 2, secondo periodo, della legge 99/09 prevede che dal predetto avvalimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'Autorità, con deliberazione GOP 71/09, ha approvato il Disciplinare di avvalimento delle Società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici) e Acquirente Unico, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 2 della legge 99/09, prevedendo, tra l'altro, che le modalità di copertura dei costi per ulteriori attività di tutela dei consumatori siano stabilite con successivi provvedimenti di approvazione dei relativi Regolamenti sentite le società interessate e secondo principi e criteri di efficiente gestione;
- con la deliberazione 260/2012/E/com, l'Autorità ha istituito il Servizio conciliazione clienti energia, avvalendosi, ai sensi della legge 99/09 e dell'art. 44, comma 4, del d.lgs. 93/11, di Acquirente Unico per lo sviluppo del progetto e la successiva realizzazione e gestione del Servizio;
- l'Autorità, con deliberazione 476/2012/E/com, ha approvato la proposta di progetto operativo presentata da Acquirente Unico, definendone le modalità di copertura degli oneri a valere sul Conto qualità energia elettrica per il 60% ed il Conto qualità gas per il 40%, gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità per l'attuazione nel periodo di avvio sperimentale di massimo 24 mesi, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione del Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la copertura dei costi sostenuti da Acquirente Unico;
- su richiesta della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità, Acquirente Unico, con lettera del 26 settembre 2012, ha trasmesso il testo del Regolamento oggetto del presente provvedimento, che la Direzione medesima ha ritenuto congruo con quanto stabilito nel Disciplinare di avvalimento di cui alla deliberazione GOP 71/09.

RITENUTO CHE:

- sia necessario definire le tempistiche connesse con le attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico relativamente alla gestione del Servizio, di cui alla deliberazione 260/2012/E/com;
- sia, altresì, necessario approvare il Regolamento proposto da Acquirente Unico con lettera del 26 settembre 2012, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione 476/2012/E/com, nel rispetto della deliberazione GOP 71/09

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. relativi al Servizio di Conciliazione Clienti Energia di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 260/2012/E/com”, di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.A., nonché alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni